

**ACCORDO REGIONALE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO E WELFARE NEL
TERZIARIO E NEL TURISMO
MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA CORONAVIRUS (COVID-19)
(Integrazione all'accordo del 2 marzo 2020)**

Il giorno 11 aprile 2020, tra:

- **CONFESERCENTI Emilia Romagna**, rappresentata da Dario Domenichini, Marco Pasi, Giacomo Raisi

e

- **FILCAMS-CGIL Emilia Romagna**, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
- **FISASCAT-CISL Emilia Romagna**, rappresentata da Michele Vaghini e Malgara Cappelli
- **UILTuCS Emilia Romagna**, rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che



- Le Parti, il 2 Marzo 2020, hanno sottoscritto un accordo straordinario quale primo strumento di sostegno ai lavoratori ed alle imprese nella prima fase delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- I provvedimenti nazionali e regionali legati alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto stanno comportando ricadute negative sulle attività commerciali e turistiche della Regione e sul reddito dei lavoratori in esse occupati;
- Il prolungamento della sospensione delle attività scolastiche continua a determinare la necessità dei lavoratori, impiegati nelle attività non soggette a chiusura, di assentarsi per indotte necessità familiari oltre che genitoriali;
- Le Parti confermano la bilateralità come valido strumento per misure integrative di sostegno al reddito dei lavoratori, di mantenimento dell'occupazione e di salvaguardia delle aziende anche attraverso il mantenimento delle competenze e delle professionalità
- Le Parti, pertanto, intendono confermare ed ampliare i provvedimenti straordinari ed immediati di cui all'accordo del 2 marzo 2020, che viene confermato con le modifiche di cui al presente accordo, a supporto dei lavoratori e delle imprese aderenti ad EBTER

Tutto ciò premesso

le Parti convengono, con espresso riferimento alle aziende operanti in Emilia Romagna, che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria; la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le presenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito e welfare compatibilmente alle risorse finanziarie stanziare da Ebter.

A) Prestazioni di sostegno al reddito

In aggiunta alla prestazione di cui all'accordo del 2/3/2020, viene istituita la seguente prestazione:



H:

1) Contributo Straordinario per la Serenità Abitativa.

Dal 1° marzo 2020, al lavoratore dipendente da azienda aderente ad EBTER (escluse le multi-localizzate del Turismo), titolare di mutuo prima casa o locatore di un immobile di residenza o in cui è domiciliato quale lavoratore fuorisede con residenza oltre 100 km dal luogo di lavoro, nel caso in cui l'applicazione degli ammortizzatori pubblici adottati come misura di contenimento del contagio da COVID-19 determini una sostanziale riduzione dell'orario di lavoro, verrà corrisposto un contributo forfettario mensile lordo, mirato alla serenità abitativa dei lavoratori nei momenti di perdita salariale, nei limiti di spesa stanziata a tale titolo da EBTER, nei seguenti valori e condizioni:

- a) Massimo € 200 mensili per riduzione dell'orario di lavoro tra il 60% e l'80%
- b) Massimo € 250 mensili per riduzione dell'orario di lavoro tra il 81% ed il 100%

Tali contributi saranno erogati nella misura massima del 50% della rata del mutuo o dell'affitto, ulteriormente ridotta del 50% in caso di co-intestazione dei medesimi contratti.

Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale.

Tale contributo ha natura straordinaria e sarà riconosciuto per un massimo di 2 mesi, collocati all'interno della vigenza del presente Accordo Straordinario. L'accesso al contributo per un eventuale 3° mese potrà essere richiesto con riserva e verrà erogato, dando precedenza ai primi due mesi ed agli altri provvedimenti del presente accordo, fino a capienza del saldo disponibile delle risorse stanziate da Ebter, di cui in premessa.

2) Prestazione di Welfare straordinario

1) Assistenza genitoriale ai figlio minore

In aggiunta a quanto previsto dalle misure legislative COVID19, ai Lavoratori, ivi compresi i dipendenti da aziende multi-localizzate del Turismo, assoggettati alla prestazione lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorative dovute ad applicazioni di ammortizzatori sociali, che hanno la necessità, a seguito della chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado, di assentarsi dal lavoro per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso, e che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati al 31/12/2019 e non ancora goduti alla data di fruizione dell'assenza, verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi complessivi per nucleo familiare nel periodo intercorrente dal 24/02/2020 sino al 31/05/2020.

Potranno accedere a tale prestazione i lavoratori che si troveranno nelle seguenti condizioni:

- Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso, che abbiano richiesto il congedo straordinario INPS non indennizzato ai sensi dell'art.23 DL 18/20 o che lo abbiano esaurito.
- Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età fino ai 12 anni che abbiano esaurito il periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al decreto del

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are two large, dark ink signatures. In the center, there is a signature that appears to read 'Domenico D'Amico'. To the right, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'Raimondo' and another that looks like 'Hi'. There are also some blue ink marks on the right side.

17 marzo 2020, n. 18 o di provvedimenti successivi, e abbiano necessità di un ulteriore periodo di astensione per accudire il figlio.

Tale importo sarà corrisposto tramite l'azienda ai lavoratori che ne avranno fatto richiesta ad EBTER, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nei settori aderenti a EBTER, il contributo è riconosciuto, per lo stesso periodo, ad uno solo di essi, con massimale per nucleo familiare di 30 giorni.

Tale prestazione sostituisce ed assorbe la prestazione di cui al punto 2 "Prestazione Welfare straordinario" dell'accordo del 2 marzo 2020.

Disposizioni finali

L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito Straordinario di cui al punto A) del presente accordo, è previsto per tutte le aziende (escluse le multi localizzate del Turismo) aderenti ad Ebter da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL. Sono fatte salve le possibilità di sanatoria di cui al regolamento generale in ordine al requisito oggettivo.

Per l'accesso dei lavoratori alle prestazioni di Welfare di cui al punto B) del presente accordo, si fa riferimento al Regolamento Generale di Ebter che prevede almeno 3 mesi di adesione all'Ente dei lavoratori e dell'impresa (anche se multi localizzata) o dalla data di costituzione della stessa se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

Il presente accordo integra l'accordo del 2 Marzo 2020 e mantiene la decorrenza dal 24 Febbraio 2020 e, salvo espressa proroga, la scadenza al 31 Maggio 2020.

A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale con ricadute sulle materie di cui al presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.

Inoltre le stesse, si incontreranno appena sarà chiaro il quadro normativo sul tema della stagionalità al fine di valutare quali eventuali sostegni adottare per attenuare gli impatti causati da un mancato reimpiego dei lavoratori o dalla contrazione delle giornate lavorative.

Inoltre, le parti convengono sull'opportunità che Ebter, attraverso i propri organismi, valuti eventuali iniziative complementari alle attività obbligatorie aziendali, in tema di addestramento e formazione, per i lavoratori che sono o che rientrano a lavoro, in materia di sicurezza e prevenzione dal contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Le Parti, oltre a riconoscere la continuità di anzianità di iscrizione all'Ente per i lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti COVID 19, convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo.

Confesercenti Emilia Romagna

CONFESERCENTI REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Via Don Giuseppe Beccati, 20 - 40129 Bologna
Cod.Fisc. 80068030370

Raffaella *Demicheli* *Dele*

FILCAMS-CGIL Emilia Romagna

Roberto

Fulvio

Alberto

FISASCAT-CISL Emilia Romagna



Anna

UILTuCS Emilia Romagna

Luca